CAMERA DEI DEPUTATI N. 1798-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **MONTINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 1° febbraio 1951 *(Stampato n. 1285)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SFORZA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(PELLA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(LOMBARDO IVAN MATTEO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 3 febbraio 1951

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di pagamenti e di compensazioni tra i Paesi europei per il 1949-50, firmati a Parigi il 7 settembre 1949

Presentata alla Presidenza il 19 aprile 1951

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge che viene sottoposto alla vostra approvazione ha già ottenuto l'assenso del primo ramo del Parlamento ed è stato trasmesso dal Presidente del Senato alla Presidenza della Camera in data 3 febbraio 1951.

Con esso si conferisce al Presidente della Repubblica la autorizzazione a ratificare l'Accordo internazionale di pagamenti e compensazioni fra i Paesi europei per il 1949-50, firmato a Parigi il 7 settembre 1949.

L'Accordo si compone di due atti:

a) dell'Accordo propriamente detto con 4 annessi;

b) del Protocollo che regola l'applicazione provvisoria dell'Accordo stesso.

L'Accordo rientra in un sistema di rapporti che sono già in atto da tempo; e la impostazione di esso fu oggetto di precedenti convenzioni che già ebbero la vostra approvazione.

Vuolsi piuttosto richiamare una osservazione già proposta in occasione dell'Accordo precedente e cioè che il provvedimento legislativo in questa sede richiesto, è di carattere assolutamente formale perché tutto quanto costituisce oggetto di impegni nel presente Accordo e nel relativo Protocollo è già superato nel tempo e nella prassi, avendo già avuto la sua concreta attuazione, e perciò auspichiamo che compatibilmente con le esigenze dell'attività diplomatica, si faccia luogo normalmente ad una presentazione più tempestiva al Parlamento, degli atti che richiedono l'approvazione del Parlamento stesso.

Nel merito si tratta di continuare per l'esercizio 1949-50 il sistema di pagamenti e di compensazioni che era stato stabilito con il primitivo Accordo firmato a Parigi il 16 ottobre 1948. Scopo di questo organamento è in ultima analisi il sollecitare e favorire gli scambi intra-europei, facendo intervenire gli aiuti americani come mezzo atto a facilitare i saldi nelle bilance di pagamento fra i vari Paesi.

Messo in atto con il primo Accordo, il sistema ha cominciato a funzionare, e queste nuove norme non sono che accorgimenti suggeriti dall'esperienza per rendere più pratico l'organamento stesso. Ma per la loro natura, e specialmente per la loro breve durata le norme odierne rappresentano ancora una semplice tappa nel cammino di un rinnovato sistema economico-finanziario europeo.

* * *

Gli Stati firmatari del presente Accordo (Parti contraenti) permangono gli stessi dell'Accordo precedente. Le *compensazioni* che vengono previste e regolate dall'Accordo, permangono come nel precedente, ma la loro definizione è più chiara; come lo è in genere dal punto di vista formale tutta la materia, che veramente è trattata nel presente Accordo in modo più sistematico di quello che non fosse nel testo dell'Accordo precedente.

I *diritti di traenza* (già diritti di tiraggio) permangono anche essi, come nel precedente, il fulcro del sistema; ma è in questo settore che le principali novità sono introdotte, proprio perché il procedimento escogitato non dava tutto il rendimento che si era sperato da questo, diciamo pure, originale e nuovo meccanismo di utilizzo degli aiuti americani. Infine gli *organi operatori* del sistema: le Banche Nazionali, la Banca di Regolamenti Internazionali (« Agente »), l'O. E. C. E. (« Organizzazione ») permangono gli stessi quali erano nel precedente Accordo.

In sostanza anche per quel che riguarda i diritti di traenza nulla – si può dire – è innovato per i diritti di *traenza bilaterali*, cioè quelli destinati a coprire scompensi di bilance relative a due Paesi che hanno scambi diretti. Mentre invece la innovazione si verifica nel sistema dei *diritti di traenza multilaterali*, cioè quelli che mettono in rapporto di compensazione più Paesi fra di loro, in modo da stabilire fra di essi un saldo. Il nuovo sistema infatti consente al beneficiario di poter girare i propri diritti di traenza su qualsiasi dei Paesi verso il quale risulti debitore.

In altre parole il nuovo Accordo autorizza il Paese debitore a servirsi di una percentuale di circa il 25 per cento dei diritti di traenza nei confronti di ogni Paese senza quell'insieme di condizioni che il precedente Accordo aveva poste con impaccio del sistema stesso. Sicché ogni paese creditore è tenuto ad accettare senz'altro (incondizionatamente) un saldo in dollari E. C. A. – per l'ammontare che non superi la percentuale anzidetta – da quel Paese debitore che ha interesse a trasferire verso di lui tale percentuale di diritti di traenza.

Come è stato rilevato questo accorgimento offre ai paesi debitori la possibilità di scelta nell'utilizzo verso i Paesi che offrono prodotti a condizioni migliori.

Altre innovazioni del presente Accordo riguardano il limite di funzionamento di tutto l'organamento nei confronti della Svizzera, e un regolamento particolare nei riguardi del Belgio per regolare i rapporti di scambio saldabili in dollari E. C. A. con tale Paese.

Onorevoli colleghi, per quanto riguarda il nostro Paese il nuovo Accordo non reca alcun aggravio mentre facilita il processo di un sistema che nelle sue finalità è conforme alle sane esigenze della nostra corrente di traffici.

In particolare il nostro Paese che sopportava nel precedente Accordo diritti di tiraggio per 45 milioni di dollari, nel presente Accordo l'Italia non ha che 24,5 milioni di dollari di tali diritti, dei quali, 6,1 milioni multilaterali, che vengono saldati sempre in

dollari E. C. A., e il cui ammontare se supera la cifra anzidetta (6,1 milione) sarà pure coperta da detti dollari.

È in fine da osservare che il regolamento dei saldi risultante dal presente Accordo alla data del 30 giugno 1950 si compie già nel successivo nuovo Accordo creatore della Unione Europea Pagamenti (U. E. P.) stipulato il 19 settembre 1950; non resta quindi a noi che l'approvazione del disegno di legge.

MONTINI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale di pagamenti e di compensazioni fra i Paesi Europei per il 1949-50 firmato a Parigi il 7 settembre 1949.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto ed al Protocollo di applicazione provvisoria, firmato a Parigi il 7 settembre 1949, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.